



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

CIRCOLARE DEL 31 GENNAIO 2022

Decreto Sostegni-Ter: pubblicato in Gazzetta

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 gennaio 2022 il cd. Decreto Sostegni-ter: dl n. 4/2022. Ecco le principali misure:

- Istituito **un contributo a fondo perduto per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio**.
- Il **“Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica”** (intrattenimenti, discoteche, gestione di piscine a titolo di esempio) è esteso al 2022
- Il **credito d'imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino delle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile**, della moda e degli accessori è esteso anche alle imprese che svolgono **attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili**, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.
- previsto un **bonus affitti turismo** ossia un credito di imposta sulle locazioni di immobili da gennaio a marzo 2022
- Tra le misure riservate al settore del turismo e terme, previsto anche **un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato**.
- **interventi per contrastare l'aumento del costo della bolletta energetica** per le imprese (annullamento oneri di sistema, credito d'imposta spese elettriche, misure per i pannelli fotovoltaici).
- Prevista la **possibilità di CIG o FIS agevolati** per imprese del settore turistico. I datori di lavoro che, dal primo gennaio al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività ricorrendo agli ammortizzatori sociali, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale

Fonte Gazzetta Ufficiale

Visto di conformità e asseverazioni 2021 detraibili: nuove indicazioni

In un incontro con la stampa specializzata è stata fornita dall'amministrazione finanziaria un'importante indicazione in merito a attestazioni, visti e asseverazioni per i bonus edilizi diversi dal 110%. Si ricorda che la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) in cui è confluito anche il cd. Decreto Antifrodi, ha previsto che siano **sempre detraibili le spese sostenute per attestazioni, visti e asseverazioni per i bonus edilizi a partire dal 1 gennaio 2022**. Il dubbio di operatori e intermediari riguardava il **periodo compreso tra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021** in cui era in vigore il Decreto antifrodi. La speranza degli operatori era che l'amministrazione aprisse alla possibilità di detrarre le spese sostenute retroattivamente. Venendo incontro alle richieste, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

1. **sono detraibili le spese sostenute nel 2021** per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

2. la detrazione avviene **con aliquota pari a quella prevista per l'intervento edilizio nel complesso.**

Inoltre sempre in tema di bonus edilizi è stato specificato che coloro che detengono un'unità funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, nell'ambito di un condominio, potranno scegliere di effettuare, alternativamente l'intervento agevolabile

- come condòmino sull'intero edificio,
- come proprietario della singola unità immobiliare.

Fonte Agenzia delle Entrate

Canone speciale RAI: il codice tributo per compensare i versamenti non dovuti

Il Decreto Sostegni bis (D.L. 41/2021) aveva esonerato **“le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento RAI 2021”**. Per chi avesse già effettuato il pagamento del canone alla data di entrata in vigore del decreto, era previsto il riconoscimento di **“un credito d'imposta pari al 100 per cento”**. Ora, per l'uso in compensazione del credito tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6958”** denominato **“CREDITO D'IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”**.

Si ricorda che **il credito stesso è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione** attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Eventuali richieste di chiarimenti in proposito dovranno essere rivolte alla stessa RAI, inviando apposita comunicazione all'indirizzo PEC dell'ufficio RAI della propria Regione rintracciabile su: <http://www.canone.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx>

Fonte Agenzia delle Entrate

Invio dati al sistema tessera sanitaria: proroga all' 8 febbraio

Prorogato dal 31 gennaio all'8 febbraio 2022 il termine per la trasmissione al sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel secondo semestre 2021, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022. Lo prevede il **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.01.2022 n. 28825**. Si ricorda che nuovi soggetti sono tenuti all'adempimento, elencati nel Decreto del Ministero della salute come i tecnici di laboratorio, della riabilitazione, dietisti ortottisti masso-fisioterapisti ecc. che devono invece entro oggi comunicare le tutte le spese del 2021. A partire dalle spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2022, i dati da comunicare dovranno essere trasmessi entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Con le **credenziali di accesso al STS** il soggetto obbligato può provvedere:

- direttamente all'invio;



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

- ovvero delegare un soggetto terzo (associazione di categoria/soggetto abilitato all'invio telematico) che, a tal fine, deve possedere la specifica abilitazione ottenuta attraverso la funzione "Gestione deleghe" presente nell'area riservata del sito Internet del STS.

I dati da inviare riguardano le ricevute fiscali/scontrini/fatture relativi a spese sanitarie:

- **sostenute dalle persone fisiche e loro familiari** a carico (inclusi relativi rimborsi erogati);
- **escluse quelle sostenute da soggetti passivi Iva**, essendo l'adempimento finalizzato alla predisposizione del 730 precompilato.

Fonte Agenzia delle Entrate

Decreto investimenti per rinnovo e adeguamento tecnologico autotrasporti

È stato pubblicato sulla G.U. del 22 gennaio il decreto del 18 novembre 2021 del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibile. È uno dei due decreti preannunciati dal Ministro Giovannini per gli "Investimenti ad alta sostenibilità" e mette a disposizione delle imprese di autotrasporto 50 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 esclusivamente per l'acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa, ecologici di ultima generazione, in particolare:

- ibridi (diesel/elettrico),
- elettrici
- a carburanti di ultima generazione (CNG, LNG).

Gli incentivi dipendono dalla tipologia e dalla massa complessiva del veicolo e **vanno da un minimo di 4.000 euro** per quelli ibridi di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate **fino a 24.000 euro** per quelli elettrici oltre le 16 tonnellate. A questi importi si aggiunge un contributo di 1.000 euro in caso di contestuale rottamazione di un veicolo diesel.

Fonte Gazzetta Ufficiale

Obbligo di comunicazione dei lavoratori occasionali: nuove faq

Nella nuova nota n. 109 del 27 gennaio l'Ispettorato nazionale del Lavoro chiarisce molti dubbi giunti dagli addetti ai lavori sul nuovo obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale introdotto dal D.L. 146/2021. Viene specificato ad esempio che:

- Gli **Enti del Terzo settore** che svolgono esclusivamente attività non commerciale NON sono interessati dall'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali ma se svolgono anche in via marginale un'attività d'impresa, sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo con riferimento ai lavoratori impiegati nell'attività imprenditoriale.
- Le **aziende di vendita diretta a domicilio** sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale.
- La prestazione resa dal **procacciatore d'affari occasionale** NON rientra nell'ambito di applicazione dell'obbligo.



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

- **I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale** possono essere esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva
- Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da **lavoratori dello spettacolo NON** vanno comunicate in quanto oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall'art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.
- **ASD e SSD NON** sono soggette all'obbligo in quanto non si tratta di soggetti imprenditori
- Gli **studi professionali** che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale se non organizzati in forma di impresa, NON sono tenuti ad effettuare la comunicazione

Fonte Ispettorato del lavoro

Congedo Covid genitori lavoratori autonomi: procedura disponibile

I congedi parentali per cause legate al COVID (quarantena o malattia dei figli o sospensioni dell'attività didattica in presenza) sono stati **prorogati fino al 31 marzo, data del termine dello stato di emergenza, dal Decreto legge n. 221 del 2021**. Si ricorda che sono interessati tutti i lavoratori sia dipendenti che autonomi iscritti alla Gestione separata e alle Gestioni speciali INPS. L'INPS ha pubblicato, nella circolare 189 del 17.12.2021, le istruzioni sui requisiti, le modalità di utilizzo, la cumulabilità e l'esposizione in Uniemens da parte dei datori di lavoro mentre, con il **messaggio 4564 /2021**, è stata comunicata la possibilità di invio delle domande da parte dei lavoratori dipendenti. Con il messaggio 327/2022 ora è stata comunicata anche **la disponibilità della piattaforma di richiesta per i lavoratori autonomi e le modalità per le domande**.

Fonte INPS

Invio del prospetto informativo disabili

Entro il 31 gennaio 2022 va inviato il prospetto informativo dei disabili impiegati in azienda come previsto dalla Legge n. 68/1999 sul collocamento obbligatorio. Riguarda i datori di lavoro pubblici e privati con più di 15 dipendenti nelle cui aziende vi siano state modifiche durante l'anno precedente. L'invio va effettuato esclusivamente tramite la procedura telematica di ciascun servizio regionale al link **presente** sul sito www.cliclavoro.gov.it, cui si accede tramite SPID.

Fonte Ministero del lavoro